

N. 00389/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02178/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2178 del 2014, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

VE.CA. SUD AUTOTRASPORTI S.r.l. e PIETRO VENTRONE, rappresentati
e difesi dall'Avv. Carlo Sarro, con il quale sono elettivamente domiciliati in Napoli
al Viale Gramsci n. 19;

contro

- MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è domiciliato per legge in Napoli
alla Via A. Diaz n. 11;

- **PREFETTURA** – U.T.G. DI **CASERTA**, non costituita in giudizio;

nei confronti di

A2A AMBIENTE S.p.A. e R.M.B. S.p.A., non costituite in giudizio;

per l'annullamento

a)

dell'informativa **interdittiva antimafia** della **Prefettura** di **Caserta** Cat.12b.16/A NT/AREA 1^ del 3 aprile 2014, emanata nei confronti dei ricorrenti;

b) di ogni atto istruttorio, preparatorio, propedeutico, connesso e consequenziale, ivi comprese tutte le note richiamate nella suddetta informativa, e segnatamente: b1) le prefettizie datate 27 agosto 2012 e 30 gennaio 2013; b2) le note della Questura di **Caserta** CAT.Q2/2/ANT/B.N. datate 25 settembre 2012 e 4 aprile 2013 e CAT.Q2/2DPA-5°Sett./2013 datata 17 maggio 2013; b3) le note del Comando Provinciale Carabinieri di **Caserta** n. 0169744/10-3 "P" e 10-9 "P" datate 28 novembre 2012 e 18 aprile 2013; b4) le note del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di **Caserta** n. 0660210/12, 0237578/13, 0251963/13 e 0153170/14 datate 5 dicembre 2012, 9 maggio 2013, 17 maggio 2013 e 26 marzo 2014; b4) le note del G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Napoli n. 0519243/12 e 0070242/13 datate 25 settembre 2012 e 7 febbraio 2013; b5) le note della Direzione Investigativa **Antimafia** di Napoli n. 125/NA/H7 di prot. 6807 e 2441 datate 25 settembre 2012 e 26 marzo 2013; b6) la nota del Comando Provinciale Carabinieri di Firenze n. 46/255-1 datata 22 maggio 2013; b7) la postilla della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale **Antimafia** presso il Tribunale di Firenze datata 9 gennaio 2014, posta in calce alla prefettizia del 10 giugno 2013; b8) i verbali del Gruppo Ispettivo **Antimafia** (G.I.A.) della **Prefettura** di **Caserta** datati 11 gennaio 2013, 31 maggio 2013 e 28 marzo 2014.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente ed il suo legale rappresentante, Sig. Pietro Ventrone, impugnano, anche mediante la proposizione di motivi aggiunti, l'informativa **interdittiva antimafia** della **Prefettura** di **Caserta** Cat.12b.16/ANT /AREA 1^ del 3 aprile 2014 emanata nei loro confronti, unitamente agli atti della relativa serie procedimentale (tutti meglio in epigrafe individuati), deducendo una serie di vizi attinenti alla violazione della normativa in tema di informazioni **antimafia**, alla violazione della legge sul procedimento amministrativo, nonché all'eccesso di potere sotto svariati profili.

Si è costituito in resistenza il Ministero dell'Interno.

Dopo l'espletamento di incumbenti istruttori, con ordinanza n. 967 dell'11 giugno 2014 è stata accolta l'istanza cautelare sulla base della seguente motivazione: "Considerato che, allo stato, appare assolutamente prevalente l'esigenza di evitare per la società ricorrente il lamentato pregiudizio per la sopravvivenza dell'attività imprenditoriale, tenuto conto della dimensione dell'azienda e degli effetti che potrebbero riverberarsi sul mantenimento della cospicua situazione occupazionale (circa 180 addetti), come comprovato dalla difesa attorea mediante la documentazione depositata il 9 ed il 24 maggio 2014, in un contesto, peraltro, di prolungata crisi economica e di innalzamento dei tassi di disoccupazione in ambito regionale; Ritenuto che, comunque, resta impregiudicata ogni decisione di merito sulla dedotta illegittimità dell'informativa prefettizia;".

Gli altri soggetti intimati non si sono costituiti.

La causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza pubblica del 22 ottobre 2014,

in occasione della quale la difesa di parte ricorrente dichiarava a verbale quanto segue: “La Procura della Repubblica di Firenze in ordine al procedimento penale n. 25186/2010 ha emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari da cui emerge che a nessuno degli indagati è stato contestato il reato associativo di stampo mafioso, né l’aggravante di cui all’art. 7 della L. 203/91.”.

DIRITTO

1. L’odierna controversia si incentra sulla contestazione dell’informativa **interdittiva** della **Prefettura** di **Caserta**, emessa il 3 aprile 2014 a carico della società ricorrente e del suo legale rappresentante, nonché degli atti istruttori in essa confluiti.

2. Prima di passare allo scrutinio delle questioni sollevate in gravame (come integrato dai motivi aggiunti), è opportuno precisare, in punto di fatto, che la gravata informativa prefettizia poggia sui seguenti due gruppi di circostanze ritenute significative del pericolo di infiltrazioni mafiose nei confronti della società ricorrente, tutte relative alla posizione del socio gestore di fatto, tal L. Ventrone (cfr. verbale del G.I.A. della **Prefettura** di **Caserta** del 28 marzo 2014 e nota della Questura di **Caserta** CAT.Q2/2/ANT/B.N. del 4 aprile 2013):

a) è indagato in un procedimento penale (n. 25186/2010), avviato su iniziativa della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale **Antimafia** di Firenze, perché ritenuto responsabile dei reati di traffico illecito di rifiuti e di truffa aggravata, commessi in occasione dell’esecuzione delle opere di realizzazione del nodo di Firenze della linea ferroviaria ad alta velocità;

b) nell’ambito di tale procedimento penale è stato raggiunto da decreto di perquisizione della suddetta Procura del 13 (rectius 14) gennaio 2013, nel quale si affermava testualmente quanto segue: “In questo contesto è stato accertato dai Ros che il conferimento di questi rifiuti aveva una unitaria regia, ove le ditte smaltatrici si dividevano in pieno accordo i quantitativi, risultando in realtà solo

apparenti smaltitori, ma di fatto gestendo tutta l'attività di raccolta, trasporto e smaltimento in discarica, la ditta Veca Sud di Maddaloni, gestita da L(...) Ventrone, che in concreto è risultata avere il quasi monopolio del trasporto e movimento terra dell'appalto (gran parte delle oltre 413 mila tonnellate di fanghi sono state trasportate e smaltite a cura del L(...) Ventrone e di Veca Sud). La figura del Ventrone e della impresa Veca Sud è risultata, da accertamenti svolti e da fonti di prova acquisite in atti, strettamente collegata a ambienti della criminalità organizzata di tipo camorristico e in particolare ai clan dei Casalesi e alla famiglia Caturano.”.

3. Ciò premesso, si può dare corso allo scrutinio delle doglianze articolate in gravame.

Con una prima censura, parte ricorrente si duole della carenza motivazionale da cui sarebbe affetta l'informativa prefettizia, la quale non consentirebbe di cogliere gli elementi di controindicazione accertati nello specifico, attesi anche la mancata allegazione ed il mancato richiamo integrale degli accertamenti compiuti dalle forze di polizia, che non sarebbero stati resi disponibili secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge n. 241/1990.

La censura non ha pregio.

Giova rimarcare che l'autorità prefettizia ha corredato di idonea motivazione l'**interdittiva** richiamando per relationem i rapporti informativi delle forze di polizia e le risultanze investigative contenute nei verbali del G.I.A., nonché riportando per esteso le stesse considerazioni svolte nel decreto di perquisizione.

Si osserva che non può essere lamentata la mancata disponibilità dei predetti accertamenti di polizia. Infatti, il concetto di disponibilità, di cui all'art. 3 della legge n. 241/1990, comporta non che l'atto amministrativo menzionato per relationem debba essere unito imprescindibilmente al documento o che il suo contenuto debba essere riportato testualmente nel corpo motivazionale, bensì che

esso sia reso disponibile a norma di legge, vale a dire che possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi, laddove concretamente esperibile. In altri termini, detto obbligo determina che la motivazione per relationem del provvedimento debba essere portata nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, con la conseguenza che in tale ipotesi è sufficiente che siano espressamente indicati gli estremi o la tipologia dell'atto richiamato, mentre non è necessario che lo stesso sia allegato o riprodotto nel suo contenuto, dovendo essere messo a disposizione ed esibito ad istanza di parte (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 21 febbraio 2002 n. 1002).

3.1 Con altra censura si stigmatizza la contraddittorietà dell'attività investigativa condotta dalla **Prefettura**, la quale, “pur in presenza di una serie innumerevole di informative di polizia favorevoli per le ragioni del ricorrente”, avrebbe ritenuto di dare prevalenza ad indiscrezioni giornalistiche prive di fondamento, “delegittimando, in tal modo, l'operato dei centri investigativi della Provincia di **Caserta**, che negli ultimi anni hanno svolto un ruolo determinante nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata”.

La doglianza non merita condivisione.

Vale evidenziare, come risulta dalla piana lettura del verbale del G.I.A. del 31 maggio 2013, che, pur a fronte di rapporti informativi favorevoli sul conto della società ricorrente, le indiscrezioni giornalistiche sono state solo lo spunto per effettuare approfondimenti sul riferito coinvolgimento di quest'ultima in un'indagine penale che avrebbe fatto venire in luce collegamenti con la criminalità organizzata; ebbene, tali approfondimenti hanno dato luogo alla conferma delle predette indiscrezioni ed all'emersione degli elementi di controindicazione posti a base della gravata informativa, fino ad allora sconosciuti. Ne discende che non può rinvenirsi alcuna contraddittorietà nell'operato degli organi prefettizi, che hanno semplicemente valorizzato la significatività, a fini di prevenzione **antimafia**, di

nuove circostanze di cui si ignorava l'esistenza, peraltro relative ad un contesto ambientale lontano dall'ambito provinciale di insediamento della società ricorrente.

4. Con un'ultima articolata censura vengono imputati all'informativa il difetto di istruttoria e di motivazione nonché la carenza dei presupposti, sulla scorta dell'assunto che l'autorità prefettizia avrebbe addotto elementi di controindicazione, tratti dall'indagine penale a carico di L. Ventrone, privi di univocità, insufficienti a far palesare la sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Le critiche attoree tendono ad evidenziare, nel percorso valutativo compiuto dalla **Prefettura**, le seguenti anomalie: a) la **Prefettura** non ha considerato che L. Ventrone ha prontamente reso, nel febbraio 2013, chiarimenti all'autorità giudiziaria sulla propria estraneità ai reati contestati ed ai circuiti della criminalità organizzata, e che “nel prosieguo delle attività di indagine, i PP.MM. procedenti hanno fatto richiesta di applicazione di misure cautelari di tipo interdittivo nei confronti delle altre imprese coinvolte nell'inchiesta, ma non nei confronti della VECA SUD Autotrasporti, ritenendo, con tutta evidenza, l'assenza di qualsivoglia esigenza cautelare derivante dal protratto esercizio dell'attività di impresa in titolarità della ricorrente” (cfr. al riguardo l'ordinanza del GIP del Tribunale di Firenze del 24 marzo 2013); b) “l'indagine in parola non riguarda fatti di mafia ma reati comuni” ed a nessuno degli indagati sono state contestate fattispecie di reato o aggravanti inerenti all'associazione di stampo mafioso; c) il collegamento tra la società ricorrente e la criminalità organizzata, descritto nel decreto di perquisizione con riferimento a rapporti intrattenuti con il clan dei Casalesi e la famiglia Caturano, si risolve in un'affermazione di carattere apodittico non supportata dagli atti di indagine; d) l'accostamento effettuato nel decreto di perquisizione tra la società ricorrente ed il clan dei Casalesi “si pone in palese contrasto con gli accertamenti operati dalle forze di polizia intervenute nel procedimento in contestazione ed operanti stabilmente nel territorio di **Caserta**,

ove notoriamente la predetta consorteria camorristica esercita il proprio potere criminale”; invero, il “riferito contrasto tra la valutazione contenuta nel decreto di perquisizione e le conclusioni raggiunte dai centri investigativi della Provincia di **Caserta**, avrebbe, quanto meno, dovuto indurre il Prefetto di **Caserta** a richiedere alla Procura della Repubblica di Firenze chiarimenti circa gli elementi di fatto in base ai quali era stato operato il collegamento Ventrone-camorra casertana”; e) la **Prefettura**, nel richiamare il decreto di perquisizione, non ha tenuto conto che i rapporti societari con la famiglia Caturano si erano interrotti nel 2011, che ad uno dei suoi membri era stata revocata la misura cautelare custodiale per assenza di gravi indizi di colpevolezza e che le interdittive **antimafia**, che avevano colpito le società riconducibili al predetto gruppo familiare, erano state tutte annullate dal TAR Campania Napoli con varie sentenze emesse nel biennio 2013-2014; f) in ogni caso, “la circostanza che alcuni sindaci della ricorrente abbiano svolto il medesimo incarico professionale, in favore di società (del gruppo Caturano, ndr.) raggiunte da interdittive prefettizie **antimafia**, non consente nella maniera più assoluta di trasferire automaticamente sulla VECA SUD, il rischio di condizionamento mafioso ritenuto sussistente a carico di quelle compagini societarie, in assenza di cointeressenze economiche”.

4.1 Pure tale complessa censura non merita condivisione.

La giurisprudenza che si è occupata della materia, condivisa da questo Collegio (cfr. per tutte TAR Campania Napoli, Sez. I, 8 novembre 2005 n. 18714), ha avuto modo di sottolineare che i tratti caratterizzanti l’istituto dell’informativa prefettizia, oggi disciplinata dagli artt. 84 e ss. del d.lgs. n. 159/2011 (cd. codice **antimafia**), ruotano intorno ai seguenti concetti:

- si tratta di una tipica misura cautelare di polizia, preventiva e **interdittiva**, che si aggiunge alle misure di prevenzione **antimafia** di natura giurisdizionale e che prescinde dall’accertamento in sede penale di uno o più reati connessi

all'associazione di tipo mafioso; non occorre né la prova di fatti di reato, né la prova dell'effettiva infiltrazione mafiosa nell'impresa, né la prova del reale condizionamento delle scelte dell'impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi;

- è sufficiente il “tentativo di infiltrazione” avente lo scopo di condizionare le scelte dell'impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 maggio 2005 n. 2796 e 13 ottobre 2003 n. 6187);

- tale scelta è coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia dell'intimidazione, dell'influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite;

- la formulazione generica, più sociologica che giuridica, del tentativo di infiltrazione mafiosa rilevante ai fini del diritto comporta l'attribuzione al Prefetto di un ampio margine di accertamento e di apprezzamento;

- l'ampia discrezionalità di apprezzamento riservata al Prefetto genera, di conseguenza, che la valutazione prefettizia è sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2867/2006 e n. 1979/2003).

Si è ritenuto inoltre, con riguardo alle informative di cui all'art. 84, comma 4, lettera d), del d.lgs. n. 159/2011 (tra le quali rientra quella di specie), che, essendo fondate le medesime su valutazioni discrezionali non ancorate a presupposti tipizzati, i tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere desunti anche da parametri non predeterminati normativamente; tuttavia, onde evitare il travalicamento in uno “stato di polizia” e per salvaguardare i principi di legalità e di certezza del diritto, si è precisato che non possono reputarsi sufficienti fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale,

occorrendo l'individuazione di idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con la criminalità organizzata (cfr. TAR Sicilia Palermo, Sez. III, 13 gennaio 2006 n. 38; TAR Campania Napoli, Sez. I, 19 gennaio 2004 n. 115).

In particolare, con riferimento agli elementi di fatto idonei a sorreggere l'impianto probatorio delle informative de quibus, la giurisprudenza ha sottolineato che in tali ipotesi il Prefetto, anziché limitarsi a riscontrare la sussistenza di specifici elementi (come avviene per gli accertamenti eseguiti ai sensi dell'art. 84, comma 4, lettere a), b) e c), del d.lgs. n. 159/2011), deve effettuare la propria valutazione sulla scorta di uno specifico quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell'imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali nelle funzioni della pubblica amministrazione; pertanto, si può ravvisare l'emergenza di tentativi di infiltrazione mafiosa in fatti in sé e per sé privi dell'assoluta certezza – quali una condanna non irrevocabile, l'irrogazione di misure cautelari, il coinvolgimento in un'indagine penale, collegamenti parentali, cointeressenze societarie e/o frequentazioni con soggetti malavitosi, dichiarazioni di pentiti – ma che, nel loro insieme, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l'attività d'impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata per la presenza, nei centri decisionali, di soggetti legati ad organizzazioni mafiose; si è precisato, più in particolare, che il giudizio espresso dall'autorità prefettizia sui tentativi di infiltrazione mafiosa ha natura globale e sintetica sull'affidabilità dell'impresa nel suo insieme, per cui i singoli elementi dai quali deriva l'apprezzamento non vanno presi in considerazione separatamente, ma devono essere piuttosto valutati per la loro incidenza complessiva sulle conclusioni espresse nell'informativa (cfr. C.G.A. Sicilia, 24 novembre 2009 n. 1129; Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 agosto 2006 n.

4737; Consiglio di Stato, Sez. V, 3 ottobre 2005 n. 5247; TAR Lazio Roma, Sez. II, 9 novembre 2005 n. 10892).

4.2 Orbene, calando i superiori insegnamenti al caso concreto, deve essere sconfessata la tesi della ricorrente volta ad evidenziare gli errori istruttori e motivazionali da cui sarebbe inficiata la gravata informativa prefettizia.

Al contrario, le valutazioni della **Prefettura** di **Caserta** risultano sorrette da un quadro indiziario sufficientemente preciso e concordante, che non trae forza da semplici sospetti o congetture ma risulta ben tratteggiato nel verbale del G.I.A. del 28 marzo 2014 e nel rapporto informativo della Questura di **Caserta** del 4 aprile 2013.

Nel dettaglio, si presenta correttamente argomentata, da parte dell'autorità prefettizia e di quella di polizia, la sussistenza degli elementi di fatto da cui sono stati desunti i tentativi di infiltrazione mafiosa, atteso che nel caso di specie gli accertamenti condotti sulla società ricorrente, pur non facendo palesare situazioni di effettiva e conclamata infiltrazione mafiosa, hanno dato conto della presenza di circostanze poste alla soglia, giuridicamente rilevante, dell'influenza e del condizionamento latente dell'attività d'impresa da parte delle organizzazioni criminali.

4.3 Al riguardo assumono valore pregnante, come fattori di controindicazione, la sottoposizione del socio gestore di fatto ad un'indagine penale per un reato strumentale alle attività delle organizzazioni criminali, come il traffico illecito di rifiuti (reato, peraltro, la cui pericolosità è tipizzata dallo stesso art. 84, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 159/2011), e l'emersione, evidenziata in un decreto di perquisizione intervenuto in tale indagine, di stretti collegamenti di costui e della stessa Veca Sud con ambienti camorristici.

4.4 In particolare, la **Prefettura** non poteva trascurare gli accertamenti, seppur parziali, contenuti in un provvedimento dell'autorità giudiziaria e doveva tenerne

conto fino ad un eventuale successivo provvedimento degli organi giudiziari che sconfessasse il quadro fattuale precedentemente delineato. In tale ottica, nessun rilievo potevano assumere i chiarimenti resi dall'interessato nel corso del procedimento penale, non avendo determinato tali chiarimenti specifici provvedimenti capaci di ribaltare il costrutto argomentativo posto a base delle pregresse decisioni dell'autorità giudiziaria. Del pari, si ammantava di neutralità la circostanza della mancata richiesta di sottoposizione della **Ve.Ca.** Sud alle misure cautelari di tipo interdittivo, non solo perché nel caso specifico potevano difettare le peculiari esigenze cautelari connesse all'attività d'impresa, ma anche perché nel frattempo non è intervenuta alcuna formale dequotazione dei profili di responsabilità ascritti al socio indagato.

4.5 Già si è accennato che l'indagine in parola è particolarmente significativa ai fini di prevenzione **antimafia**, in quanto, pur non concernente reati o aggravanti inerenti all'associazione di stampo mafioso, comunque riguarda un'ipotesi delittuosa (traffico illecito di rifiuti) di normale appannaggio delle organizzazioni criminali, la cui commissione è ricondotta ad un contesto di collegamento con le consorterie camorristiche.

4.6 E' inammissibile la doglianza di apoditticità rivolta nei confronti del decreto di perquisizione, giacché si traduce in un'irrituale contestazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria penale, formulata al di fuori degli ordinari strumenti impugnatori previsti dal codice di procedura penale.

Ad ogni modo si osserva, nel merito, che il descritto collegamento con la criminalità organizzata trova sostegno, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, negli stessi atti di indagine citati nel decreto di perquisizione, ossia negli accertamenti svolti e nelle fonti di prova acquisite, entrambi elementi evidentemente ancora coperti da segreto istruttorio, trattandosi di indagini in corso di svolgimento.

4.7 Non si ravvisa alcun contrasto fra gli accertamenti compiuti dalle locali forze di polizia nel corso del procedimento informativo e quelli indicati nel decreto di perquisizione, ma si coglie semplicemente un mero approfondimento istruttorio, all'esito del quale, come si evince dalla piana lettura del verbale del G.I.A. del 28 marzo 2014, gli organi di polizia hanno ritenuto di recepire le più recenti risultanze investigative contenute nel decreto di perquisizione, le quali evidentemente superavano in negativo i precedenti favorevoli accertamenti espletati nei confronti della società ricorrente.

4.8 Del pari, il decreto di perquisizione, nell'attualizzare il legame fra la **Ve.Ca** Sud e la famiglia Caturano, nonché fra quest'ultima e gli ambienti della criminalità organizzata, mostra di prescindere dalla formale interruzione di rapporti societari o dalla revoca di una misura cautelare custodiale o, ancora, da elementi valorizzati in informative prefettizie annullate da questo Tribunale, ed appare fondarsi piuttosto su nuovi aspetti prima non presi in considerazione, connessi al traffico illecito di rifiuti nei cantieri dell'alta velocità ferroviaria, con la conseguenza che non può imputarsi all'autorità prefettizia alcuna superficialità istruttoria nella mancata valorizzazione dei tre cennati profili. Peraltro, è appena il caso di rilevare che le annullate informative prefettizie, emesse a carico delle imprese del gruppo Caturano, sono state in gran parte ripristinate dal Consiglio di Stato, il quale ha riformato le corrispondenti sentenze di accoglimento di questo Tribunale (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. III, 1° settembre 2014 n. 4450).

Ad ogni modo, anche laddove (per mera ipotesi) si riuscisse a dimostrare l'insussistenza di profili di controindicazione discendenti dai rapporti con la famiglia Caturano, la gravata informativa prefettizia risulterebbe comunque sufficientemente sorretta dal rimanente motivo, pure tratto dal decreto di perquisizione, dell'accertato collegamento con il clan dei Casalesi. Infatti, soccorre in merito il fondamentale principio giurisprudenziale secondo il quale, laddove una

determinazione amministrativa di segno negativo tragga forza da una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali sia di per sé idonea a supportarla in modo autonomo, è sufficiente che anche una sola di esse passi indenne alle censure mosse in sede giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti esente dall'annullamento (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 6 marzo 2013 n. 1373 e 27 settembre 2004 n. 6301; Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 luglio 2010 n. 4243).

4.9 Infine, è inconferente la doglianza relativa alla condivisione dei componenti del collegio sindacale, poiché la gravata **interdittiva** non trae fondamento da tale elemento.

5. In conclusione, resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere respinto per infondatezza.

È d'uopo precisare, tuttavia, che eventuali acquisizioni favorevoli alla posizione dei ricorrenti, discendenti dalla chiusura delle indagini preliminari nel procedimento penale quivi menzionato, potranno essere valutate su istanza degli interessati in sede di aggiornamento delle informazioni **antimafia**.

5.1 Sussistono giusti e particolari motivi, in virtù della delicatezza della vicenda contenziosa, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Paolo Corciulo, Consigliere

Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)